



Stabilimento di Ravenna

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE

ai sensi del D.Lgs. N.59 del 18 febbraio 2005

ALLEGATO 9

Contratto di fornitura servizi

Maggio 2010

**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI GENERALI
DI SITO E SOMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE
INDUSTRIALI NELLO STABILIMENTO DI RAVENNA**

Tra

RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.p.A., con sede legale in Ravenna, Via Baiona 107, capitale sociale di Euro 120.000 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, Codice Fiscale e Partita IVA n 02168860399 e iscritta al R.E.A. di Ravenna al n 177569, qui di seguito denominata "R.S.I.", da una parte

e

Ineos Vinyls Italia S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Vinyls Italia Limited, con sede legale in Milano Via Carlo Poma n. 1, iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n° 03293720821, iscrizione al R.E.A. di Milano al n° 1217127, Partita IVA n° 02423610274, capitale sociale interamente versato di Euro 62.504.474,00 di seguito denominata "Beneficiario" dall'altra, di seguito, collettivamente, denominate "Parti" o singolarmente "Parte",

PREMESSO CHE

a) le società di seguito elencate: Polimeri

Europa S.p.A, EniPower S.p.A, Yara Italia S.p.A, Rivoira S.p.A, Ineos Vinyls Italia S.p.A., Chemtura Manufacturing Italy s.r.l., Ecofuel S.p.A., Endura S.p.A, Borregaard Italia S.p.A, Vinavil S.p.A (di seguito definite "Coinsediate" e/o "Soci"), sono presenti nello stabilimento industriale di Ravenna (di seguito lo "Stabilimento") con proprie attività produttive e di ricerca e necessitano di servizi generali di sito e utilities, e, in particolare, della somministrazione di acque industriali (di seguito definiti "Servizi Industriali", in modo abbreviato "Servizi" e, singolarmente, "Servizio");

b) le Coinsediate hanno costituito la R.S.I., operante nello Stabilimento, al fine di perseguire obiettivi di maggior efficacia ed efficienza di gestione nella prestazione dei Servizi Industriali, provvedendo a dotarla di infrastrutture ed impianti (di seguito, complessivamente definiti "Impianti") atti alla prestazione dei Servizi Industriali che sono dalla stessa gestiti;

c) la R.S.I. ha lo scopo di fornire i Servizi

Industriali in via prevalente ai Soci, potendoli tuttavia fornire, in via minoritaria a terzi;

d) gli Impianti sono dimensionati e organizzati tenendo conto delle necessità dei Soci e dei terzi;

e) i Soci hanno la necessità di ricevere i Servizi Industriali;

f) la R.S.I. e il Beneficiario intendono regolamentare i reciproci rapporti relativamente alle prestazioni dei Servizi Industriali nel seguito meglio identificati;

g) la R.S.I. dispone delle autorizzazioni necessarie ad operare le torce, il sistema di raccolta e conferimento delle acque meteoriche e di approvvigionamento di acqua grezza, come dettagliato in all. sub A;

h) il Beneficiario possiede tutte le necessarie autorizzazioni per il conferimento delle acque organiche, delle acque meteoriche, degli sfiati gassosi.

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse, le disposizioni generali e tutti gli allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito denominato "Contratto"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 La R.S.I. si impegna a prestare al Beneficiario e il Beneficiario si impegna ad utilizzare i Servizi Industriali, alle condizioni precisate nel Contratto.

1.2 I Servizi saranno organizzati e resi direttamente dalla R.S.I., ferma restando, tuttavia, la facoltà della R.S.I. di avvalersi della collaborazione di società terze o di uno o più Soci.

ART.2 - ELENCO DEI SERVIZI INDUSTRIALI

I Servizi oggetto del Contratto sono:

- Guardiania ed accessi (portineria del personale, portineria automezzi e sorveglianza)
- Infermeria/Pronto Soccorso
- Pronto intervento, rete antincendio e tecnico di turno
- Piattaforma ambientale: rete monitoraggio aria, rete monitoraggio falda e laboratorio ambientale
- Vettoriamento acque, vettoriamento metano, somministrazione di acqua potabile,

gestione tubazioni di proprietà del Beneficiario,

- Sistema fognario: vettoriamento acque meteoriche e acque organiche
- Aree comuni: opere generali e centralino
- Mensa
- Formazione
- Somministrazione di varie tipologie di acque per usi industriali (di seguito "Acque Industriali"), specificatamente:
 - Acqua industriale
 - Acqua demineralizzata per usi industriali
 - Acqua integrazione torri pretrattata

La descrizione dei Servizi è riportata nell'Allegato Sub 1 del Contratto.

ART.3 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI

SERVIZI

3.1 Le Acque Industriali, l'acqua potabile, il metano, gli effluenti liquidi sono somministrati o ritirati ai limiti di batteria degli impianti del Beneficiario.

3.2 I volumi dei Servizi Industriali forniti

dalla R.S.I. ai Soci sono riportati nell'Allegato sub.2, con evidenziazione dei volumi forniti al Beneficiario.

3.3 Il Beneficiario si impegna a ritirare le Acque Industriali, per quanto possibile, in maniera omogenea durante l'anno. Nel caso di una diversa distribuzione temporale del ritiro di uno o più tipologie di Acque Industriali da parte del Beneficiario, ad esempio in occasione di fermate, l'andamento temporale dei ritiri dovrà essere comunicato dal Beneficiario alla R.S.I., con preavviso sufficiente perché possa essere analizzato e concordato con la R.S.I. stessa.

3.4 Su richiesta del Beneficiario la R.S.I., compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico organizzative, potrà prestare, per periodi di tempo limitati, volumi di Servizi Industriali in misura superiore rispetto ai volumi programmati dal Beneficiario (ad esempio in occasione di test run, campagne di produzione, ecc.).

3.5 Nel caso in cui il ritiro di volumi di Servizi Industriali richiesto dal Beneficiario sia continuativamente superiore

alla capacità della R.S.I. e tale da richiedere, per essere rispettato, nuovi investimenti e/o variazioni organizzative, il Beneficiario dovrà informare la R.S.I. con un anticipo tale da consentire di valutarne la fattibilità e gli oneri relativi. Gli investimenti eventualmente necessari saranno eseguiti con le modalità regolate dall'Allegato sub 3.; i costi afferenti le eventuali modificazioni organizzative saranno a carico del Beneficiario.

3.6 Nel caso di significative variazioni del ritiro di Servizi la R.S.I., tempestivamente informata dal Beneficiario, concorderà con questo le azioni da intraprendere al fine di evitare oneri emergenti.

ART.4 - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA R.S.I.

4.1 La R.S.I. ha l'obbligo e la responsabilità, per la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, di avvalersi di personale qualificato, di predisporre ed organizzare con i criteri della migliore economicità ed efficienza tutti i mezzi tecnici e

finanziari necessari, di applicare le conoscenze tecniche ed organizzative occorrenti affinché la somministrazione dei Servizi risulti costantemente adeguata alle esigenze del Beneficiario sia per l'aspetto della qualità che per quello dell'economicità.

La R.S.I. è responsabile nei confronti del Beneficiario della buona esecuzione dei Servizi forniti, in proprio o tramite terzi, e ha l'obbligo di provvedere alle eventuali prestazioni occorrenti per integrare o sostituire i Servizi prestati in modo conforme rispetto a quanto riportato nell'Allegato sub 1 del Contratto.

- 4.2 Salvo il caso di dolo o di colpa grave, la responsabilità della R.S.I. verso il Beneficiario è, in ogni caso, limitata alle integrazioni e/o sostituzioni di cui al precedente art. 4.1. Restano pertanto escluse ulteriori responsabilità contrattuali della R.S.I. sia per danni diretti che indiretti che a qualsiasi altro titolo, rimanendo queste ad esclusivo carico del Beneficiario, valendo, in ogni caso, per

i danni diretti ai beni la copertura assicurativa del Beneficiario di cui al successivo art. 16.

ART. 5 - COSTI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

- 5.1 I costi per la prestazione dei Servizi saranno ripartiti fra i Soci: più precisamente, la R.S.I. ripartirà i costi di gestione, gli oneri finanziari e tributari, gli ammortamenti, al netto del fatturato verso terzi, tra i Soci in ragione delle quote di ripartizione definite nell'Allegato sub 2, salvo conguaglio come definito al successivo articolo 6.2.
- 5.2 I Soci, negli anni 2007 e 2008 manterranno i volumi di consumo minimi riportati nell'Allegato sub 2.
- 5.3 Ogni due anni, la R.S.I rileverà le variazioni che nel frattempo si fossero verificate alle quantità di Servizi ritirate dai Soci e, conseguentemente, ricalcolerà la cosiddetta "Tabella di Ripartizione delle Quote Millesimali" sulla base dei parametri e della procedura descritti nell'Allegato sub 2, fissando così la nuova ripartizione

valida per il biennio successivo e aggiornando, se necessario, anche la descrizione dei Servizi riportata nell'Allegato sub.1. fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 5.2, qualora, durante il biennio per uno qualsiasi dei Soci si verificasse una variazione, consolidata da almeno un anno, uguale o superiore al 15 % (quindici percento) della propria quota millesimale complessiva, calcolata come indicato dall'allegato sopraddetto, la R.S.I. procederà al ricalcolo dei coefficienti di ripartizione anticipatamente rispetto alla scadenza biennale sopra definita. Il Beneficiario si impegna pertanto a comunicare tempestivamente alla R.S.I. ogni variazione avente le caratteristiche sopraddette dei parametri elencati nel richiamato Allegato sub 2.

ART.6 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

6.1 Per l'addebito dei costi previsti nel precedente art. 5, la R.S.I. emetterà fatture mensili anticipate, basate sui costi previsti nel budget preventivo di spesa che sarà comunicato al Beneficiario

successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci. Gli importi indicati in fattura dovranno essere pagati a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, a mezzo bonifico bancario su c/c e Banca d'appoggio riportati in fattura, con valuta fissa (data scadenza).

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

Ineos Vinyls Italia S.p.A. Stabilimento di Ravenna.

6.2 Entro il 1° marzo di ogni anno, sulla base dei costi consuntivati, si procederà al calcolo di eventuali conguagli relativi all'anno solare precedente, che saranno fatturati con valuta e pagamento 30 (trenta) giorni data documento di conguaglio. Per quanto attiene le Acque Industriali, i conguagli relativi ai costi variabili saranno effettuati fra i volumi di ogni tipo di acqua effettivamente somministrato e i valori indicati nell'Allegato sub 2.

6.3 Il ritardato pagamento degli importi dovuti, rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli 6.1. e 6.2, darà luogo ad

interessi, calcolati dalla data di scadenza dei documenti interessati, ad un tasso pari al Euribor a tre mesi con base 365 giorni, pubblicato dal "Il Sole 24 ore", relativo al periodo di mora, aumentato di uno spread del 2,0% (due virgola zero per cento).

6.4 Qualora il Beneficiario contesti l'importo fatturato a fronte dei Servizi ricevuti, egli non avrà diritto di sospendere il pagamento, salvo il caso di errore manifesto.

In quest'ultimo caso il Beneficiario dovrà comunque pagare le somme non affette da errore manifesto.

La R.S.I. sarà tenuta a rispondere alla contestazione del Beneficiario entro un mese.

ART.7 - RIDUZIONI TEMPORANEE NELLA FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE

7.1 Riduzioni temporanee nelle prestazioni dei Servizi da parte della Società Consortile saranno sopportate dal Beneficiario secondo un programma di priorità e criteri che saranno individuati e concordati fra i Soci

e aggiornati di volta in volta a cura della R.S.I..

ART.8 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 8.1 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da forza maggiore, in quest' ultima considerando convenzionalmente, ma non esaustivamente, compresi anche tutti i casi di sciopero, agitazioni sindacali con esclusione di quelli societari e, in genere, qualunque evento straordinario non imputabile alla Parte di cui trattasi.
- 8.2 Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto, con mezzo idoneo, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare le soluzioni più opportune e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per contenere gli effetti di tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

ART. 9 - MODALITA' DI RECESSO DAI SERVIZI

Fermo restando quanto previsto all'Art. 5.2, il recesso da ciascun Servizio può avvenire, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Presidente del consiglio di amministrazione della R.S.I. (Preavviso), secondo il seguente schema:

- 6 (sei) mesi di preavviso, a partire dalla data della comunicazione, prima di iniziare variazioni in riduzione di assetti;
- 12 (dodici) mesi di "take-or-pay" a far tempo dalla data di inizio delle variazioni o dallo scadere del preavviso, se successivo;
- 12 (dodici) mesi di copertura dei costi non cessanti per il periodo successivo al punto precedente;

Al termine di questo periodo, la R.S.I. modificherà la ripartizione dei costi dei Servizi di cui all'Allegato sub 2 al Contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

10.1 Il Contratto ha validità a partire dal 1° gennaio 2007, fino al 30 novembre 2014.

10.2 Nel caso in cui il Beneficiario receda o

venga escluso dalla R.S.I., il Contratto dovrà intendersi cessato, a ogni effetto di legge, a decorrere dalla data di efficacia del recesso o dell'esclusione, fatti salvi i costi emergenti da quanto previsto all'articolo 9 a carico dello stesso Beneficiario recedente od escluso.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Beneficiario e la R.S.I. non potranno cedere il Contratto a terzi se non contestualmente alla cessione, a qualunque titolo, a detto terzo degli impianti fornitori o utilizzatori di Servizi. In tali casi il Contratto potrà essere ceduto ai suddetti terzi anche limitatamente ai Servizi, o alla parte dei medesimi, forniti o utilizzati dagli impianti che sono stati oggetto della cessione.

ART.12 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualsiasi modifica alle disposizioni generali del Contratto dovrà essere approvata dai Soci e dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti. Non costituiscono modifica al Contratto gli

aggiornamenti, previsti nell'Art.5.3, della "Tabella di Ripartizione delle Quote Millesimali" di cui all'Allegato sub 2 e della descrizione dei Servizi di cui all'Allegato sub 1. Non costituiscono modifica soggetta all'approvazione dei Soci le modifiche alle parti di carattere non generale caratteristiche di ciascun Beneficiario, che dovranno comunque essere effettuate per iscritto e sottoscritte dai rappresentanti delle Parti.

ART.13 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del Contratto saranno effettuate per iscritto e inviate alle rispettive Direzioni di stabilimento di Ravenna delle Parti o a diverso indirizzo che verrà comunicato per iscritto da una Parte all'altra.

ART.14 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E

REGOLAMENTI INTERNI

La R.S.I. si impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e incaricati che operano entro le aree o gli ambiti di competenza del Beneficiario, i regolamenti e le disposizioni di carattere interno in

vigore presso questi ultimi. Il medesimo impegno viene assunto dal Beneficiario anche per i suoi dipendenti e incaricati che operano nelle aree o negli ambiti di competenza della R.S.I..

Danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico della Parte inadempiente.

ART. 15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA -
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS.
30.06.2003 N.196 IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

15.1 La R.S.I. e il Beneficiario manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione dei Servizi e faranno sì che tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permarranno per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque) anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi causa. Peraltro gli impegni in

questione non si applicheranno relativamente
a:

- a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso della Parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti e a lei direttamente disponibili;
- b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza responsabilità della Parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- c) informazioni e conoscenze che la Parte tenuta agli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità, entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

15.2 La R.S.I. e il Beneficiario si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'esecuzione dei Servizi, il trattamento dei dati personali avverrà nel rigoroso

rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n.196, in particolare in ossequio ai principi di necessità, nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato e degli obblighi di sicurezza dei dati.

ART.16 - ASSICURAZIONI

La R.S.I. e il Beneficiario devono provvedere alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

- danni a beni:

La R.S.I. e il Beneficiario provvederanno a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di loro rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.;

- responsabilità civile verso terzi:

La R.S.I. e il Beneficiario stipuleranno gli appropriati contratti di assicurazione per danni a terzi convenendo con gli assicuratori che la R.S.I. sia da

considerarsi terzo nei confronti del Beneficiario e viceversa.

ART.17 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia sorgente dal, o in relazione al Contratto e a tutti i suoi allegati, incluse, ma non in via limitativa, quelle inerenti alla sua esistenza, validità, efficacia, esecuzione e interpretazione, ove non risolte bonariamente tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ineos Vinyls Italia S.p.A.

RSI S.C.p.A.

Allegati:

Allegato sub A: Canale Emiliano Romagnolo

Allegato sub 1: Descrizione dei Servizi

Allegato sub 2: Tabella di ripartizione millesimale, volumi dei Servizi e criteri di determinazione delle quote millesimali.

Allegato sub 3: Modalità di esecuzione degli investimenti

necessari per soddisfare le richieste del Beneficiario

All. sub A

Canale Emiliano Romagnolo

Il Canale Emiliano Romagnolo - canale Giandotti, è un Consorzio di bonifica di secondo grado.

Il presidente è il prof. Enrico Giuliano Santini e il direttore generale è l'ing. Piero Mattarelli.

In funzione delle esigenze degli associati agricoli ed extra agricoli, il C.E.R., è titolare di una dotazione idrica complessiva, derivabile dal fiume Po, di mc/sec 68.

La società "extra agricola", Polimeri Europa S.p.a, detiene quote di dotazione idrica pari a 2,30 mc/sec.

Il complemento a 68 mc/sec, è detenuto da associati agricoli che complessivamente detengono 62,20 mc/sec e dalla società "extra agricola" HERA S.p.a che ne detiene 3,50 mc/sec.

Le autorizzazioni al prelievo delle acque grezze dai fiumi, necessarie per la gestione ordinaria, sono intestate al soggetto giuridico Canale Emiliano Romagnolo.

L'Ente che le ha rilasciate è la regione Emilia Romagna.

Tali autorizzazioni sono state esibite, per richiesta Polimeri Europa S.p.a, dal direttore dell'area amministrativa del Consorzio CER, Avv. Claudia Zucchini.

In sede di Data Room, nel Luglio 2004 sono state visionate.

Il contributo alle spese sostenute dal consorzio CER, per la manutenzione e il funzionamento delle opere al sistema idrico e per le attività agronomiche-ambientali, da parte della società Polimeri Europa S.p.a, per l'esercizio 2003, ammonta a circa 525.000,00 Euro; Euro 134.000,00 per la manutenzione dei manufatti ed Euro 391.000,00 per il funzionamento.

A questi 525.000,00 Euro, è aggiunto annualmente l'importo di Euro 33.000,00, come contributo degli associati al rimborso delle spese generali, occorrenti per la gestione amministrativa dell'ente C.E.R.

Il riparto dei costi di esercizio del C.E.R trasmesso dalla Deputazione amministrativa dello stesso, a tutti gli associati, è stato analizzato in sede di data Room.

Quanto sopra evidenziato, trova riscontro nei verbali Venture Consulting datati 14/15/16 Giugno 2004.(Data Room).

Tali importi sono stati recepiti dal Business plan della costituenda società consortile per azioni.(R.S.I S.c.p.a).

Il rappresentante attuale di Polimeri Europa S.p.a, nominato con procura speciale societaria, Ing. Baldrati Paolo, ha dato le dimissioni dalla carica di Delegato del Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo con raccomandata a/r datata 22/07/2004 avente protocollo n° VDIR/PB/gr/032.04.

La società Polimeri Europa S.p.a a firma del presidente Ing.Giorgio Clarizia, ha indicato come nuovo rappresentate il dott. Fogli Alberto.

Prot.SS/RA/sc/231 Pres.160.04 del 22/07/2004.

Tali provvedimenti di sostituzione saranno accolti dall'organo consortile competente nell'incontro dell'Assemblea dei soci del CER che è programmato entro la fine dell'esercizio 2004.

Il subentro della società R.S.I S.c.p.a a Polimeri Europa S.p.a, nell'assemblea del Canale Emiliano Romagnolo, in qualità di consorziato, sentito il legale della segreteria societaria del Consorzio C.E.R, avv. Zucchini, non costituisce problema.

L'avv. Zucchini ha specificato, in data 20/09/2004 che è necessaria è sufficiente una comunicazione, da parte del rappresentante legale di Polimeri Europa s.p.a. (art. 2610 del codice civile), contenente il nuovo assetto societario e i relativi poteri di rappresentanza della società subentrante.